

COMUNE DI CALCO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NUMERO 26 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 19:10, nella sede del Comune di Calco, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Dei Consiglieri assegnati a questo Comune risultano:

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| MOTTA STEFANO | Presente | MAGNI GIUSEPPE | Presente |
| PANZERI LUCA | Presente | COMOTTI ROSA MARIANNA | Assente |
| SURACI MARIA | Presente | SALA TIZIANO | Presente |
| RAVASI ILARIA | Presente | SIGURTA' SONIA | Presente |
| BRAMBILLA ROBERTA | Presente | | |
| POZZONI PIETRO | Presente | | |
| RIVA STEFANO | Presente | | |
| ANGHILIERI FILIPPO MARIA | Presente | | |
| REDAELLI MATTEO | Presente | | |

Assenti: 1 Presenti: 12

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa VIVIANA TUTORE.

L'avv. STEFANO MOTTA - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e introduce la trattazione della presente proposta assegnata all'ordine del giorno, la cui discussione è contenuta nel file audio allegato e denominato Comune di Calco Consiglio Comunale del giorno 30 giugno 2021.mp3, il quale rappresenta, ai sensi dell'art.22 comma 1 lettera d) della Legge 241 del 1990 e delle vigenti normative in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, documento amministrativo informatico, formato e conservato in conformità all'art. 49 comma 5 del *Regolamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Consultive*, nonché alle regole tecniche di cui alle norme vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA):

- la deliberazione dell'ARERA n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'ARERA 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'ARERA 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'ARERA procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2020 e n. 13 del 16/07/2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020 avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

UDITO l'intervento integrale del Sindaco Avv. Stefano Motta di cui all'allegato file, denominato “Comune di Calco– Consiglio Comunale del giorno 30 giugno 2021.mp3”,

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Tiziano Sala, Sonia Sigurtà, Giuseppe Magni) espressi nei modi e forme di legge; essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 9 i votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto;

Di approvare, come riportato **nell'allegato prospetto** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

Di dare atto che le tariffe della TARI, di cui al punto precedente, sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 % sull'importo del tributo;

Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

Di approvare, per l'annualità 2021, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella:

| Rata di versamento | Scadenza |
|---------------------------|-----------------|
| Prima rata | 01 ottobre 2021 |
| | |

Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla Legge 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la necessità di predisporre le attività conseguenti, visto l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. STEFANO MOTTA

Il Consigliere Anziano
Luca Panzeri

Il Segretario
Dott. ssa VIVIANA TUTORE

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
Dott.ssa VIVIANA TUTORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss .mm.ii.